Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

L'ART. 216 DEL D. LGS. N. 152/2006 SULLE OPERAZIONI DI RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA:

una circolare dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ne chiarisce le modalità di applicazione

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

In base alla nuova disciplina dettata dal D. Lgs. n. 152/2006 l'Albo nazionale gestori ambientali si sostituisce alle Province nella gestione della comunicazione e nella tenuta del registro delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti in procedura semplificata.
Infatti, ai sensi dell'art. 216, qualora siano rispettate le norme e le prescrizioni di cui all'art. 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero può essere intrapreso decorsi 90 giorni dall'invio della comunicazione di inizio attività alla competente Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali. Quest'ultima, poi, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione ne deve dare notizia alla Provincia territorialmente competente.
È l'Albo, quindi, che verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa per l'accesso alla procedura semplificata e provvede ad iscrivere in un apposito registro le imprese che hanno effettuato la comunicazione.

Qualora la competente Sezione regionale dell'Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni generali di ammissibilità, la medesima Sezione deve proporre alla Provincia di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività.
Invece, nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici, di veicoli fuori uso e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva da parte della Provincia competente per territorio, da effettuarsi entro 60 giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Sull'applicazione dell'art. 216 il Comitato Nazionale dell'Albo ha diramato, in data 3 luglio 2006, una circolare con la quale si fa chiarezza su alcune questione che sono state sollevate al momento dell'attuazione delle nuove disposizioni. In tale occasione si è, quindi, precisato che:

I) **le comunicazioni inviate prima dell'entrata in vigore del T.U. Ambientale** (e le conseguenti iscrizioni nei registri tenuti dalle Province) restano valide ed efficaci fino alla scadenza di cui al comma 5 dell'art. 33 del Decreto Ronchi, cioè fino al termine dei 5 anni.
Si è, quindi, ritenuto che le Sezioni regionali dell'Albo possano gestire esclusivamente le comunicazioni di inizio attività, o i rinnovi delle stesse, effettuate a partire dal 29 aprile 2006 (data effettiva di entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006); mentre rimane di competenza delle Province l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti alle comunicazioni già effettuate alle medesime, prima della suddetta data, ai sensi del D. Lgs. n. 22/1997.

II) **Modulistica**. In attesa dell'adozione del "modello uniforme di comunicazione d'inizio attività" (in corso di elaborazione), per l'invio delle comunicazioni di inizio attività di cui all'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 può essere utilizzata la modulistica già adottata dalle diverse Regioni o Province. Tale comunicazione va corredata con la documentazione prevista dal comma 3 dello stesso art. 126, nonché dal D.M. 5 febbraio 1998 (come modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186) o dal D.M. 12 giugno 2002, n. 162.

III) **Informazioni alla Provincia**. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di inizio attività la Sezione regionale dell'Albo ne deve dare notizia alla Provincia territorialmente competente. In questo caso si è ritenuto che a tale comunicazione debba essere allegata copia di tutta la documentazione presentata dall'impresa.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

IV) **Attività di controllo e poteri inibitori delle Province**. Le Province, anche sotto la vigenza del nuovo T.U. Ambientale, mantengono un proprio ruolo sia in sede di controllo, sia in caso di mancata osservanza da parte delle imprese delle norme tecniche e delle condizioni previste per l'accesso alle procedure semplificate.

Per quanto concerne il primo aspetto, l'art. 197, commi 1 e 5, del D. Lgs. n. 152/2006 riconosce alle Province (tra gli altri) un potere di verifica e di controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate (secondo quanto stabilito, nel caso di specie, all'art. 216), ed in particolare prescrive anche che vengano effettuati adeguati controlli periodici su tali attività.

Nei riguardi del secondo aspetto, invece, il comma 4 dell'art. 216 prevede che, qualora la Sezione regionale dell'Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni generali di ammissibilità alle procedure semplificate, la medesima Sezione proponga alla Provincia di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività (salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti nei termini e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione).

Nell'uno e nell'altro caso si è, comunque, ritenuto che debba essere data notizia alla Sezione regionale dell'Albo dei provvedimenti adottati dalla Provincia.

Valentina Vattani

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248